



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi per una revisione e un aggiornamento delle disposizioni in materia di titoli di studio per l'accesso all'insegnamento della materia "Storia dell'arte" nelle Scuole Secondarie Superiori (Istanza n.9 dell'8 aprile 2018)

Estratto del processo verbale della seduta del 26 marzo 2019
della I Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER L'ISTRUZIONE MARCO PODESCHI

"L'Istanza d'Arengo, approvata nella seduta del Consiglio Grande e Generale con delibera n.18 dell'1 agosto 2018, chiedeva una revisione ed un aggiornamento delle disposizioni in materia di titoli di studio per l'accesso all'insegnamento di "Storia dell'arte" nelle Scuole Secondarie Superiori.

Anzitutto occorre precisare che a San Marino non esiste una cattedra di "Storia dell'arte", perché tale posto di insegnamento non risulterebbe ad orario completo.

Infatti l'insegnamento di tale disciplina è previsto solo nei piani di studio del liceo classico e del liceo linguistico per un'ora alla settimana sia nel biennio, sia nel triennio.

Attualmente le ore di insegnamento complessive sono solamente 12, poiché per il terzo ed il quarto anno del liceo linguistico è funzionante una sola sezione e gli studenti della V classe del Liceo Classico svolgono "Storia dell'arte" insieme ai compagni di classe V A del Linguistico, in ragione del numero esiguo degli alunni delle due classi.

Tuttavia, anche se nel liceo linguistico fossero funzionanti due sezioni per ogni classe, il posto di insegnamento di "Storia dell'arte" risulterebbe non completo.

Con l'applicazione dell'Istanza d'Arengo si porrebbe quindi il problema dell'istituzione di un posto di insegnamento non completo, in contrasto con la disposizione dell'articolo 23 della Legge del 17 luglio 1979 n.41 "Disciplina dei conferimenti degli incarichi e delle supplenze per i posti di insegnamento nelle scuole



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

di ogni ordine e grado della Repubblica di San Marino", che impone alla Commissione Paritetica per la redazione del Piano Generale delle Cattedre di "formare il maggior numero possibile di posti di insegnamento ad orario completo e di conglobare il maggior numero possibile di ore nei posti di insegnamento ad orario parziale".

Il Gruppo di Lavoro, istituito con delibera del Congresso di Stato n.20 del 14 gennaio 2019 con il compito di formulare proposte di modifica e di integrazione alle disposizioni vigenti in materia di titoli di studio per l'accesso all'insegnamento, sta valutando le problematiche connesse all'applicazione dell'Istanza d'Arengo n.9 dell'8 aprile 2018 e formulerà una sua valutazione, che sarà mia cura presentare alla Commissione Consiliare unitamente alle proposte di modifica della normativa vigente.".